

Regione Veneto

Provincia di Treviso

Comune di Trevignano

DISCARICA PER RIFIUTI INERTI DENOMINATA  
"POSTUMIA 2"

SECONDO AMPLIAMENTO

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

**C01**

**INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI  
IMPATTO AMBIENTALE**

Data: Ottobre 2019

Cod.: 1423/16

Committente



**postumia cave s.r.l.**

Viale delle Fosse, 7 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

Studio Tecnico Conte & Pegorer  
ingegneria civile e ambientale

Via Siora Andriana del Vescovo, 7 – 31100 TREVISO  
e-mail: [contepegorer@gmail.com](mailto:contepegorer@gmail.com) - Sito web: [www.contepegorer.it](http://www.contepegorer.it)  
tel. 0422.30.10.20 r.a. - fax 0422.42.13.01

**INDICE**

<b>1. OBIETTIVI.....</b>	<b>3</b>
<b>2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. ASPETTI METODOLOGICI.....</b>	<b>5</b>
<b>4. IMPOSTAZIONE DELLO STUDIO .....</b>	<b>7</b>
<b>5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DEL PROGETTO ALLA PROCEDURA V.I.A. ....</b>	<b>8</b>
5.1 Caratteristiche principali del progetto .....	8
5.2 Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale. ....	8
5.3 Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale .	8
5.4 Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale o provinciale.....	8
5.5 Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale o provinciale .....	9
5.6 Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 – Autorità competente .....	9
5.7 Conclusioni .....	10
<b>6. COLLOCAZIONE DEL SITO.....</b>	<b>11</b>
<b>7. ENTI INTERESSATI.....</b>	<b>14</b>

## 1. OBIETTIVI

La Valutazione d'Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa diretta a prevedere e valutare la compatibilità ambientale di determinate opere, individuate per la loro capacità di intervento e trasformazione del territorio.

La V.I.A. si pone come obiettivi:

- mantenere la capacità riproduttiva del sistema;
- salvaguardare l'uso plurimo delle risorse;
- incentivare l'uso delle risorse rinnovabili;
- valutare gli effetti che un progetto produce sull'uomo e sulle altre componenti ambientali (fauna, vegetazione, suolo, aria, acqua, clima e paesaggio).

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La redazione dello Studio di Impatto Ambientale si attiene alle linee guida ed alle indicazioni fornite dalle seguenti norme:

- D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377*”. La norma è utilizzata soprattutto per quanto riguarda l’individuazione delle componenti ambientali. L’elenco riportato nell’allegato II, infatti, è da ritenersi il più completo fra quelli riportati in bibliografia, e che meglio rappresenta gli aspetti naturalistici ed antropici di un contesto territoriale.
- D.G.R. 11 maggio 1999, n. 1624 “*Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA*”. Descrive la modalità di analisi delle componenti ambientali, la suddivisione dei tre quadri di riferimento (Programmatico, Progettuale e Ambientale), le liste di controllo e le alternative progettuali. La procedura di analisi da attuare attraverso le liste di controllo è attuata con l’elaborazione delle Check Lists e della matrice di valutazione finale. Quest’ultima permette di valutare analiticamente l’impatto e individuare le opere di mitigazione.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. – Parte seconda “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*”. Si tratta della principale norma in vigore. Lo Studio di Impatto Ambientale si attiene, quindi, all’Allegato VII: “*Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22*” La norma, in particolare, introduce nuovi concetti come: le Migliori Tecniche Disponibili, l’alternativa zero e il monitoraggio.

### 3. ASPETTI METODOLOGICI

Con la Valutazione di Impatto Ambientale, abitualmente descritta con l'acronimo V.I.A., si identifica comunemente la procedura attraverso cui sono valutati gli effetti che opere e interventi in progetto (o loro alternative) eserciteranno sull'ambiente entro cui andranno ad inserirsi.

Gli Studi d'Impatto Ambientale nascono con l'obiettivo di evidenziare, prima che sia realizzata un'opera, quali potrebbero essere le modificazioni ambientali. Si tratta pertanto di studi previsionali che, a seconda del livello di realizzazione e di gestione in fase di esercizio del progetto, possono dimostrarsi più o meno attendibili.

Esistono due modalità nella realizzazione degli studi di impatto ambientale: la prima valuta un progetto "ex post", cioè dopo la sua definizione conclusiva, la seconda valuta il progetto in tutte le fasi di ideazione e realizzazione.

Mentre nel primo caso gli interventi mitigativi proposti sono di maggiore rilievo e possono essere oggetto di ampia discussione in fase di valutazione pubblica, nel secondo, essi sono di minore entità in quanto già previsti nel processo progettuale. Più precisamente, le due modalità di valutazione possono essere così descritte:

- Progettazione separata dallo Studio di Impatto Ambientale

Il progetto non recepisce completamente le problematiche ambientali in quanto non è conosciuto, in modo approfondito, il contesto ambientale e le eventuali criticità ambientali.

Dallo Studio di Impatto Ambientale, eseguito successivamente, possono emergere anche valori inaspettati e sorprendenti dell'impatto.

- Progettazione che procede di pari passo con la stesura dello Studio di Impatto Ambientale.

Il progetto recepisce le indicazioni ricevute dell'analisi territoriale ed ambientale adattandosi ed applicando le mitigazioni proposte dirette ad escludere, soprattutto, gli impatti più significativi. Dallo Studio di Impatto Ambientale non possono emergere valori inaspettati di impatto. Le valutazioni più negative si rifanno più al principio di precauzione che a dati oggettivi.

La normativa attuale indirizza la presentazione dei progetti accompagnati dalla Studio di Impatto ambientale, perciò, come per il caso in oggetto, è ormai più frequente la seconda situazione.

Va ricordato, inoltre, che prima di applicare le tecniche di valutazione di impatto ambientale di tipo approfondito, come le matrici dirette o coassiali, in cui il progetto è scomposto e valutato separatamente, è sempre necessario valutare il progetto stesso ad una scala territoriale, al fine di definire il livello di sensibilità attraverso la predisposizione di carte tematiche del contesto geografico di riferimento.

## 4. IMPOSTAZIONE DELLO STUDIO

Lo Studio di Impatto Ambientale, detto anche S.I.A., rappresenta il documento, realizzato dal gruppo di lavoro interdisciplinare, contenente gli elementi tecnici necessari al V.I.A.

Obiettivo fondamentale dello studio è l'individuazione degli impatti potenzialmente significativi, la descrizione dell'ambiente, la previsione degli effetti sull'ambiente, la valutazione in sede tecnica della significatività degli effetti ai fini della compatibilità ambientale.

Il S.I.A. ha avuto come traccia di riferimento le indicazioni riportate dalla normativa attuale che prevede l'articolazione dello studio in tre quadri di riferimento:

- Quadro di riferimento ambientale (ALL. C02 - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE)
- Quadro di riferimento programmatico (ALL. C03 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO)
- Quadro di riferimento progettuale (ALL. C04 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE)

Nel Quadro di riferimento ambientale è descritto il contesto ambientale nei suoi principali aspetti ed è esposto in forma descrittiva lo stato attuale delle principali componenti ambientali; nel Quadro di riferimento programmatico sono esposti i rapporti dell'intervento con la normativa e con i piani territoriali ed, infine, nel Quadro di riferimento progettuale sono descritte le caratteristiche principali dell'intervento e le eventuali ipotesi alternative.

L'analisi descritta è seguita da uno studio territoriale, che, attraverso la realizzazione di più carte tematiche, evidenzia la sensibilità del sito e del suo contesto.

La valutazione dell'impatto ambientale operata attraverso la stima degli impatti prodotti dal progetto su ogni singola componente ambientale e l'individuazione delle mitigazioni completa lo Studio di Impatto Ambientale (ALL. C05 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI – MITIGAZIONI – CONCLUSIONI).

## **5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DEL PROGETTO ALLA PROCEDURA V.I.A.**

### **5.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PROGETTO**

Ampliamento di una discarica per rifiuti inerti con incremento della volumetria conferibile da 820.000 m<sup>3</sup> a 1.920.000 m<sup>3</sup>.

### **5.2 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE.**

L'opera NON RICADE nell'allegato II "Progetti di competenza statale" della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

### **5.3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE**

L'allegato II bis "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale" della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. specifica le opere soggette a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Il progetto NON RICADE fra le categorie d'intervento elencate da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

### **5.4 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE O PROVINCIALE**

L'allegato III "Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. specifica le opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale.

La categoria del progetto RICADE fra quelle da sottoporre alla procedura di V.I.A. e in particolare rientra nella seguente tipologia:

*p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m<sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m<sup>3</sup>.*



## 5.5 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE O PROVINCIALE

L'allegato IV "Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano" della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. specifica le opere soggette a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Il progetto NON RICADE fra le categoria d'intervento elencate da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

## 5.6 LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, N. 4 – AUTORITÀ COMPETENTE

La Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4, che ha abrogato definitivamente la L.R. 26 marzo 1999, n. 10, correla la competenza alle categorie d'opere sottoposte alla Valutazione di Impatto Ambientale (All. A1) o all'assoggettabilità a V.I.A. (All. A2).

Per l'intervento in oggetto, la seguente tabella, estratta dall'allegato A1, individua l'ente competente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:

A1: PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA		AUTORITÀ COMPETENTE V.I.A.
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m <sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m <sup>3</sup> .	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m <sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Provincia
	discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006);	Regione
	discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m <sup>3</sup> ;	Provincia

In base alla ripartizione stabilita dalla normativa regionale, l'Ente competente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è la Provincia di Treviso.

## 5.7 CONCLUSIONI

Le caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'impianto PREVEDONO, ai sensi della normativa vigente, l'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'Ente competente per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è la Provincia di Treviso.

## 6. COLLOCAZIONE DEL SITO


Il sito è ubicato nell'alta pianura della provincia di Treviso, nel territorio compreso fra i centri abitati di Montebelluna, Castelfranco Veneto e Treviso.

La cava "Postumia 2" è ubicata, in particolare, nel settore meridionale nel Comune di Trevignano, in località "Ai Pilastroni" immediatamente a Nord del Canale "Della Vittoria" che segna anche il confine con il comune di Istrana.



Figura 1: foto satellitare con ubicato il perimetro della cava e internamente l'attuale bacino autorizzato

Il comune di Trevignano è ubicato nel settore meridionale della provincia di Treviso, come visibile nella figura seguente:



*Figura 2: Ubicazione del progetto nell'ambito regionale*

Il sito, più in dettaglio, ricade nella porzione occidentale del comune di Trevignano, in prossimità del confine comunale con il Comune di Istrana.




Figura 3: Ubicazione nell'ambito amministrativo comunale del sito (nuovo bacino di discarica) con indicate le isolinee di equidistanza di 2 e 4 km

L'immagine mostra i comuni più prossimi nel raggio di 2 km (dal più vicino al più lontano):

- Istrana – 0,060 km
- Vedelago – 0,730 km
- Montebelluna – 2,220 km
- Paese – 2,870 km
- Volpago del Montello – 3,930 km

Tutti i comuni citati rientrano nella Provincia di Treviso

## 7. ENTI INTERESSATI

La Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4, al comma 2, dell'art. 3 “*Definizioni*” specifica:

*“2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Decreto legislativo si intendono per:*

- a) enti locali territoriali direttamente interessati: i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Venezia, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto per il quale si chiede l'espletamento della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA;*
- b) enti locali territoriali non direttamente interessati: i Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Venezia eventualmente interessati dagli impatti ambientali del progetto, come individuati nello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 del Decreto legislativo;*
- c) soggetti competenti in materia ambientale: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi, comunque denominati, in materia ambientale preordinati alla realizzazione del progetto.”*

Per il progetto in questione gli **enti territorialmente direttamente interessati** sono:

- La Regione Veneto
- La Provincia di Treviso
- Il Comune di Trevignano
- Il comune di Istrana

Per quanto riguarda l'individuazione degli **enti locali territoriali non direttamente interessati** ci si avvale, come richiesto dalla normativa, delle valutazioni e delle conclusioni del presente Studio di Impatto Ambientale (ALL. C05 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI – MITIGAZIONI – CONCLUSIONI), qui anticipate e riassunte nei seguenti punti:

- la valutazione delle emissioni polverose ha dimostrato la loro ridotta significatività limitata estensione territoriale;
- le emissioni rumorose, come dimostrato nello studio di previsione acustica, si manterranno entro i limiti della normativa, quindi, in ambito strettamente locale;
- la viabilità interessata, nel tratto locale prossimo al sito rientra nel comune limitrofo di Istrana. È da specificare che il progetto non muta il movimento mezzi connesso alla discarica e la viabilità interessata.

L'analisi condotta non individua altri enti locali territoriali eventualmente interessati dagli impatti ambientali del progetto.

I **soggetti competenti in materia ambientale** per rilasciare concessioni, autorizzazioni, ecc. sono:

- La Provincia di Treviso. – Ente competente per la procedura V.I.A, come dimostrato al paragrafo 5.6.